

sorvegliare l'impiego, agli scopi indicati nella prima parte del presente articolo, del sussidio governativo.

Art. 10. — Quando si tratti delle Cantine sociali già istituite, di cui all'art. 7, lettera b, il sussidio potrà essere concesso per acquisto di vasi vinari, di macchine, e per nuovi locali, semprechè venga, caso per caso, provata la necessità del sussidio medesimo, il quale in ogni modo non potrà mai superare complessivamente 1 lira per ettolitro della media produzione in vino. La concessione del sussidio avverrà nei modi ed alle condizioni di cui agli art. 8 e 9.

Art. 11. — Il sussidio alle Associazioni di produttori aventi lo scopo di accreditare e smerciare in comune i loro vini, di cui all'art. 7, lettera c, potrà essere concesso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, dopo accertate le funzioni e l'importanza di esse, nei riguardi dell'interesse generale della produzione vinaria e del commercio.

Art. 12. — Qualora la Società si sciogliesse prima del triennio, di cui all'art. 8, n. 2, lo Stato potrà eventualmente chiedere la restituzione di una parte del sussidio.

Art. 13. — I vasi vinari, di cui all'art. 2 della legge, saranno concessi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, come parte di premio alle Cantine sociali, alle condizioni e nei limiti di cui agli art. 9 e 10 del presente regolamento.

COLLEGIO DI NIZZA MONFERRATO

Votazione di ballottaggio delli 13 Novembre 1904.

Numero	SEZIONI	Elettori iscritti	Elettori votanti	Bucelli	Gavotti
1	Nizza Monferrato	568	466	414	37
2	"	489	382	343	12
3	"	472	380	337	27
4	Agliano	348	283	154	116
5	Belveglio	203	139	61	78
6	Bruno	172	131	85	43
7	Calamandrana	271	230	193	33
8	Calosso	314	257	142	106
9	"	232	171	95	69
10	Canelli	476	329	168	148
11	"	412	289	142	141
12	Carentino	150	96	31	63
13	Castagnole Coazole	570	463	243	211
14	Castelboglione	255	208	181	22
15	Castelletto Molina	99	83	34	44
16	Castelnuovo Calcea	252	196	91	132
17	Castigliole d'Asti	444	353	154	187
18	"	434	346	144	191
19	Fontanile	292	221	81	136
20	Isola d'Asti	232	186	47	136
21	"	205	157	61	95
22	Maranzana	216	167	71	90
23	Moasca	152	130	65	61
24	Mombaruzzo	321	206	109	94
25	"	280	197	104	90
26	Mombercelli	445	399	24	373
27	"	483	375	8	365
28	Montaldo	368	292	126	151
29	Montegrosso	310	268	68	191
30	"	275	247	48	185
31	Quaranti	70	59	31	21
32	S. Marzano	371	296	177	116
33	Vaglio Serra	161	124	100	20
34	Vigliano	184	165	72	87
35	Vinchio	241	205	104	96
Totali		10767	8496	4317	3968

Venne proclamato Deputato Buccelli Vittorio con voti 349 di maggioranza.

R. Camera di Commercio e d'Arti della Provincia di Alessandria

Elezioni Commerciali

La Camera: visto l'art. 7 ed il capo III della legge 6 luglio 1862; vista la legge comunale e provinciale vigente; visto il Regio Decreto 12 giugno 1902, n. CCXXXIII (P. S.); visto il verbale di adunanza 1° Agosto 1904;

Notifica

Che la votazione pel rinnovamento di dieci dei suoi Consiglieri avrà luogo la prima domenica (4) del prossimo Dicembre, alle ore 9, in una sala del palazzo comunale di tutti i capoluoghi infradescritti; Che le sezioni elettorali, in numero di

trentadue, sono: Acqui, Alessandria, Arquata Scrivia, Asti, Bassignana, Canelli, Casale Monferrato, Castellazzo Bormida, Castelnuovo d'Asti, Castelnuovo Scrivia, Felizzano, Gabiano, Gavi, Mombercelli, Moncalvo, Montemagno, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Occimiano, Ovada, Pontestura, Sale, San Damiano d'Asti, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Serravalle Scrivia, Sezzè, Tortona, Valenza, Vignale, Villalvernia, Volpedo, presso le quali s'invitano a trovarsi presenti, nel giorno suindicato, gli elettori tutti dipendenti da ciascuno di detti centri elettorali;

Che in tutto quanto concerne la votazione predetta si osserveranno le prescrizioni contenute nella legge sull'amministrazione comunale e provinciale in vigore, in quanto però esse sono applicabili alle elezioni commerciali, coll'avvertenza che i processi verbali debbono venir tosto suggellati e fra tre giorni dalla loro data, trasmessi al Presidente di questa Camera per la proclamazione degli eletti.

Per compiuto quadriennio in ufficio cessano di far parte dei componenti la Camera i signori: Beccaro Pietro di Acqui, Bonicelli Giovanni di Alessandria, Borsalino cav. Teresio di Alessandria, Guerci Giuseppe di Alessandria, Lavagetto Luigi di Alessandria, Michel comm. Carlo di Alessandria, Ottolenghi Giuseppe Raffaele di Casale Monf., Solaro cav. uff. rag. Giuseppe di Asti, Straneo cav. nob. Gabriele di Castelnuovo Scrivia, Traverso cav. Giacomo di Gavi.

Tutti i sunnominati Consiglieri della Camera possono venire rieletti.

Continuano a rimanere in carica i signori: Ceriana cav. Vincenzo di Valenza, Gamba cav. Giovanni Bartolomeo di Asti, Gambarotta cav. Santo di Novi Ligure, Manara Giovanni di Alessandria, Ottavi dott. comm. Edoardo di Casale Monf., Piolti cav. avv. Carlo di Tortona, Rickenbach cav. Roberto di Castelnuovo Scrivia, Sacchero avv. Giovanni di Canelli, Salvi Francesco di Ovada, Sgorlo cav. ing. Paolo di Acqui, Vitale Oreste di Alessandria.

Dagli Uffici della Camera, il giorno 12 Novembre 1904.

Il Presidente Il Segretario Capo
C. MICHEL. Avv. Eugenio Persi.

Contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini

Col 10 agosto u. s. è andata in vigore la nuova legge 11 luglio 1904, intesa a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. Essa contiene particolari disposizioni, le quali permettono una seria ed efficace tutela dell'onestà commerciale e della buona fede del pubblico ed è a complemento della vigente legge sanitaria.

La legge suddetta esige che i vini che si mettono in vendita siano genuini, cioè a dire siano il prodotto diretto dell'uva fresca o semplicemente appassita, pigiata e fermentata, ed in virtù di essa legge qualunque aggiunta ai vini genuini, nonché qualsiasi miscela di vini genuini con vini non genuini o con vinelli, costituisce una frode passibile di condanna.

Infatti per incorrere nelle pene stabilite dalla legge 11 luglio 1904 non occorre mostrare che le sostanze aggiunte al vino sieno nocive alla salute, ma basta dimostrare che dette sostanze non siano comprese nella normale composizione chimica del vino genuino, o, se comprese, non lo siano in proporzioni rispondenti alla qualità del vino smerciato.

Da ciò risulta chiaramente che anche l'allungamento del vino coll'acqua costituisce una frode commerciale ai sensi della legge vigente 11 luglio 1904, la quale proibisce l'aggiunta persino dei vinelli, e quindi tale atto è passibile di pena.

Siccome molti dei nostri lettori ignorano le disposizioni della legge sui vini, raccogliamo qui le risposte ai quesiti che più facilmente possono essere proposti.

La gessatura si può fare? Sì. I vini

gessati oltre al 2 per 1000 si possono mettere in vendita, purchè portino scritto in modo evidente l'indicazione di vini gessati.

Si può zuccherare il mosto? Sì, purchè si adoperi esclusivamente zucchero di canna o di barbabietola raffinato. Ma col glucosio, col miele, coi decotti di frutta, no.

Quali acidi si possono aggiungere? — L'acido tartarico e l'acido citrico. L'acido solforico, no.

Si può solforare il mosto, il vino mosto o il vino nella filtrazione, all'atto della spedizione? — Sì, se si solfora in modo che nel vino non rimangano più di 200 milligrammi per litro di anidride solforosa totale e 20 milligrammi di anidride libera; sì, nel mosto dei cosiddetti filtrati dolci, in qualunque limite, purchè non vengano posti in vendita per immediato consumo.

Si può disacidificare il mosto? — Sì, purchè si adoperi il carbonato di calcio o quello di potassio puri o anche il tartrato neutro di potassio.

Si può alcoolizzare il vino? — No, per vini comuni da pasto destinati al consumo interno. Sì e fino a tre litri per ettolitro per vini da esportare all'estero.

Si può fare vinello per venderlo? — Sì, mediante l'aggiunta di acqua alle vinacce di uve fresche fermentate o no, purchè si dichiari sui recipienti, a grosse lettere, che si tratta di « vinello di graspi ».

Si può colorire il vino con l'enocianina ricavata dall'uva? — Sì. Ricordino i viticoltori che l'uso di altre materie coloranti è assolutamente proibito e che anzi la nuova legge colpisce anche coloro che le fabbricano e le vendono.

Allo scopo di dare efficace applicazione alla legge 11 luglio 1904, riguardante i provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, il Ministero ha nominato una Commissione coll'incarico di studiare e preparare il relativo regolamento, ancora in gestazione.

Società Esercenti, Commerciali ed Industriali D'ACQUI

I Soci sono convocati in Assemblea Generale pel giorno 20 corr. alle ore 13,30 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Iniziativa di un pranzo al nostro Deputato on. Ferraris.

Nomina dell'Ufficio Elettorale.

Qualora non si raccogliesse il numero legale, la seconda adunanza resta fissata pel 27 corr. all'ora istessa.

FIXA ET MUTARI NESCIA

Di ancura sàcapiog at romp el mur.

— Za ch' al dig, sàcapiog! — E dil ancur.

— Sàcapiog, sàcapiog, sàcapiugion!

— Teh! ciàpa donc! — Uimola 'n pignaton.

In pign tanto urdinàre ans el mustàs,

Ch' ui ha futù dui denc ant el gavàs.

Ma vist a culè u sangu us n' è penti;

Squàze u pianziva anfin dau despiazì

E l'andàva za là per babulela;

Ma sa cuntai, testàrda pe che bela,

Vis ch' lan po pe parlè, lai sàca piog

Con jonge di dipole sut ai og.

Anlura us ancagnis. — 'T vughe sta sàpa?

Finisla sednò at mäs. — E chila scàpa!

Ma mincatant las gira ancura andrè

Per feş vughe a gnachè. Sach ed papè!

Archilanda la monta ansima a 'n trus,

Las anversa e la vola drent al pus.

Ben, u va per salvela, u càla al fond,

E cse ch' ui tuca vughe? mond d'in mond!

L'era tita sut eua ch' la znejàva,

Ma l'eiva fora el man e la gnacàva.

P. L.

MANESCA

Pasqualenna l'ha sempr el man an ària,

L'è segn ch' lan ha ciapà na bela cària.

Semper acsè; fina i pruverbe il dizo:

In bon martè u ven fora da n'anquizo.

P. L.

IN GIRO

Pensieri, massime e sentenze.

Il sapere è bene più reale che la potenza, che la ricchezza, perchè non è limitato da spazio e da tempo, e va sempre di conquista in conquista sopra le forze naturali.

C. Cantù.

L'uomo pensa per sè, ma scrive per gli altri; deve dunque dallo scrittore aversi di mira l'utilità e il bene degli altri.

V. Gioberti.

Un imbecille od un malvagio trovano sempre un loro simile che li ammira.

Petronio.

Chi parlò troppo si pentì sovente; chi tacque non si pentì mai.

Simone.

A lungo andare un governo non suole essere migliore del popolo governato.

Ove la moltitudine sia sana di coscienza, di morale e di abito, la nazione sarà retta con onestà e nobilmente; ma quando quella è corrotta, avara, di cuor disonesto e non obbediente nè a verità, nè a legge, è inevitabile che salgano al potere i furbi e gli ambiziosi disonesti.

Smiles.

Un fascio di colmi.

Il colmo della furberia:

Riuscire a vendere dei documenti veri... per falsi.

— Il colmo dell'abilità:

Cucire una stoffa col filo... del discorso.

— Guidare un cavallo colle redini... del Governo.

— Scrivere con una penna delle ali... della fama.

— Ingrassare vivendo di un'... idea.

— Aver timore di abbracciare un partito per... eccessivo pudore.

— Difendersi dal sole all'ombra di un'... illusione.

— Dare una festa da ballo nelle sale di un castello... in aria.

— Farci una rendita lavorando nei campi... dell'immaginazione.

— Studiare anatomia... sulla morta speranza.

— Pagare un creditore col prezzo... della colpa.

— Far ballare i proprii invitati coll'armonia... del creato.

— Attuare i parti... di un'idea feconda.

— Sollevare la propria sedia con una forza... d'immaginazione.

— Avere l'età... dell'oro.

— Adoperare le tenaglie per svellere un'idea fissa.

— Dipingere un quadro coi colori... del tempo.

— Prepararsi alla laurea sulle leggi... del vero.

— Ammalarsi di spavento per essere stato assalito da... un dubbio.

— Cercare un vocabolario per tradurre un'... idea in fatto.

— Gettarsi a nuoto nel fiume... dell'oblio.

— Prendere lezioni di equitazione per imparare a guidare... i proprii istinti.

— Coltivare un campo col lavoro... dell'immaginazione.

— Farsi applaudire cantando colla voce... della scienza.

— Scrivere una commedia in un atto... di fede.

— Marciare in carrozza sulla via... dell'onore.

— Fare ad un'innamorata i segni... del tempo.

— Navigare a vapore in un mare di... dubbi.

Consiglio igienico.

Abitualmente si usano parzialità nella pulizia della pelle.

Ci sono persone che si lavano tutti i giorni la pelle delle mani e della faccia e non una volta l'anno la restante cute del corpo.

Pare quasi che tal gente faccia la pulizia della propria pelle non per sè, ma per gli altri; puliscono solo ciò che si vede.

Vi sono della gente, anche di condizione sociale elevata che hanno una vera paura